



COMUNE DI CEGGIA

Provincia di Venezia

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(Approvato con delibera consiliare n. 6 del 13.02 2007)

INDICE

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Attività di competenza del Comune
- Art. 5 – Competenze dell'Ente Responsabile di Bacino
- Art. 6 – Divieti ed obblighi generali

CAPO II – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 7 – Rifiuti solidi urbani
- Art. 8 – Rifiuti assimilati agli urbani (R.A.U.) e rifiuti sanitari assimilati agli urbani (R.S.A.U.)
- Art. 9 – Rifiuti urbani ingombranti (R.U.I.)
- Art.10 – Rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)
- Art. 11 – Raccolta differenziata
- Art. 12 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione
- Art. 13 - Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori
- Art. 14 – Associazioni di volontariato

CAPO III – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI

- Art. 15 – Rifiuti esterni (R.E.)
- Art. 16 – Obblighi vari
- Art. 17 – Cestini e contenitori
- Art. 18 – Pulizia delle aree private
- Art. 19 – Pulizia dei mercati
- Art. 20 – Aree occupate da servizi pubblici
- Art. 21 – Spettacoli viaggianti e manifestazioni varie
- Art. 22 – Aree di soste per nomadi
- Art. 23 – Pulizia delle aree di scarico e trasporto merci
- Art. 24 – Sgombero neve
- Art. 25 – Altri servizi ambientali
- Art. 26 – Compostaggio domestico

CAPO IV – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 27 – Rifiuti speciali (R.S.)
- Art. 28 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
- Art. 29 – Rifiuti speciali inerti
- Art. 30 – Rifiuti speciali sanitari
- Art. 31 – Rifiuti tossico-nocivi /R.T.N.)
- Art. 32 – Oli minerali e sintetici esausti

- Art. 33 – Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso. Macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti
Art. 34 – Oli vegetali
Art. 35 – Altri rifiuti speciali

CAPO V – NORME SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAI CANTIERI EDILI

- Art. 36 – Definizione rifiuti provenienti dai cantieri edili
Art. 37 – Smaltimento rifiuti provenienti dai cantieri edili

CAPO VI – DISSIPATORE RIFIUTI ALIMENTARI (DRA)

- Art. 38 – Dissipatore rifiuti alimentari (DRA)

CAPO VII – NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 39 – Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

CAPO VIII – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 40 – Divieti
Art. 41 – Sanzioni

ALLEGATI

- Allgato 1: regolamento comunale per la gestione dell'Ecocentro

CAPO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
 - b) le norme atte a favorire , fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinare al riciclo od alla produzione di energia, nonché a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno dei perimetri suddetti, compresa l'eventuale raccolta differenziata;
 - d) le modalità e la periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
 - e) le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti urbani ingombranti;
 - f) le modalità per lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi;
 - g) i criteri per la realizzazione dei centri di raccolta di carcasse di veicoli e loro parti, comprendenti, tra l'altro, le dimensioni massime delle aree, la loro sistemazione e la massima quantità di materiale accumulabile;
 - h) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario;
 - i) le eventuali ulteriori prescrizioni per le operazioni di carico, trasporto e scarico di una o più categorie di rifiuti speciali o tossico-nocivi.

Articolo 2

Definizioni

1. Si definiscono ai fini del presente regolamento:
 - a) RIFIUTO: qualunque sostanza od oggetto, derivante da qualsiasi attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono;
 - b) SMALTIMENTO: il complesso delle fasi sotto elencate dalla lettera d) alla lettera o);
 - c) PRESELEZIONE A MONTE: le modalità con cui il produttore di rifiuti urbani evita di mescolarli e li accumula distinti per categorie merceologiche;
 - d) CONFERIMENTO: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore al soggetto incaricato delle successive fasi di smaltimento, ovvero il deposito nei contenitori all'uopo predisposti;

- e) CONFERIMENTO DIFFERENZIATO: le modalità con cui il produttore di rifiuti urbani li conferisce separando dalla massa dei rifiuti stessi una o più parti aventi caratteristiche merceologiche definite;
- f) RACCOLTA: l'operazione di prelievo dei rifiuti conferiti dal produttore presso gli appositi contenitori;
- g) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: la raccolta separata di frazioni degli stessi dopo conferimento differenziato, in cui il servizio pubblico interviene con una specifica organizzazione ed utilizza appositi contenitori e/o punti di conferimento per frazioni dei rifiuti aventi caratteristiche merceologiche definite, eventualmente confezionati secondo necessità;
- h) SPAZZAMENTO: l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- i) STOCCAGGIO PROVVISORIO: l'ammasso od il deposito in impianto opportunamente attrezzato presso il produttore ovvero presso ditte autorizzate in cui avviene la permanenza provvisoria dei rifiuti, l'eventuale classificazione ed il condizionamento per il loro trasporto presso impianti di trattamento o stoccaggio definitivo;
- j) TRASPORTO: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal punto di raccolta agli impianti di trattamento e/o stoccaggio provvisorio e/o definitivo, nonché da un impianto all'altro;
- k) DISCARICA: interrimento controllato dei rifiuti, destinato alla definitiva collocazione degli stessi con modalità diverse a seconda delle tipologie dei rifiuti e delle caratteristiche dell'impianto;
- l) INCENERIMENTO: trasformazione dei rifiuti mediante combustione autoalimentata o sostenuta;
- m) TRATTAMENTO: processo di trasformazione dei rifiuti e/o processi di selezione finalizzati al riciclo di materiali e/o processi di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;
- n) INNOCUIZZAZIONE: processo chimico-fisico di trattamento dei rifiuti finalizzato alla riduzione delle caratteristiche inquinanti dei rifiuti stessi;
- o) RECUPERO: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate al fine di sottoporre le stesse ad eventuali pretrattamenti per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- p) FRAZIONE UMIDA: i materiali a componente organica presente nei rifiuti;
- q) FRAZIONE SECCA: i materiali non putrescibili a basso o nullo tasso di umidità;
- r) FRAZIONI RECUPERABILI: le frazioni di rifiuti che per le loro caratteristiche quali-quantitative siano suscettibili di recupero;
- s) RESIDUI DESTINATI AL RIUTILIZZO: le materie che possono essere utilizzate nei cicli produttivi in luogo delle materie prime e che provengono dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o da processi produttivi;
- t) PRODOTTI DI RECUPERO: i prodotti che provengono da operazioni di recupero;
- u) BACINO D'UTENZA: l'unità territoriale funzionalmente integrata per ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero ed il trattamento e/o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti facente capo ad un impianto;

- v) ENTE RESPONSABILE DI BACINO: L'Ente cui è attribuito il compito di coordinare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché le altre attività specifiche al successivo articolo 5;
- w) SERVIZIO PUBBLICO DI SMALTIMENTO RIFIUTI.: il servizio comunale o intercomunale istituito ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

Articolo 3 Classificazione dei rifiuti

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, per provenienza e qualità, in relazione alle possibili destinazioni finali contemplate nelle vigenti norme come segue:
- a) RIFIUTI URBANI: suddivisi nelle seguenti categorie:
- 1) RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) : rifiuti prodotti nelle abitazioni con relative pertinenze, (rifiuti derivanti dall'attività domestica e rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
 - 2) RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI (R.A.U): rifiuti provenienti da insediamenti industriali, artigianali, commerciali, agricoli e di servizi che sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo (Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, punto 1.1.1., lett. A);
 - imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica;
 - fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palpabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art. 2 comma 3, punto 2) del D.P.R. 10.09.1982, n. 915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc. anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, della legge 22.2.1994, n. 146);
- Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari mentre per quelli secondari possono essere conferiti presso centri di raccolta differenziata.

3) RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI (R.S.A.U.)

In base al disposto del decreto del Ministero dell'Ambiente 25.5.1989, allegato I, ed all'articolo 39 della legge 22.2.1994, n. 146 sono assimilati ai rifiuti urbani;

- rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- rifiuti provenienti da tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e dei rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano

pazienti affetti da malattie infettive, o comunque da strutture destinate alla loro cura.

- 4) RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI (R.U.I.): rifiuti di cui ai precedenti punti 1,2, e 3 che per caratteristiche e dimensioni non siano conferibili nelle normali attrezzature di raccolta;
 - 5) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (R.U.P.): rifiuti pericolosi ai fini del trattamento, costituiti da batterie e pile, prodotti farmaceutici scaduti, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - 6) RIFIUTI ESTERNI (R.E.): rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche di qualsiasi tipo o dalle stesse provenienti;
 - 7) RIFIUTI URBANI RECUPERABILI (R.U.R.): rifiuti di cui ai precedenti punti 1,2,3, e 4 aventi caratteristiche definite e per i quali sia istituita apposita raccolta differenziata ai fini del recupero.
- b) RIFIUTI SPECIALI PRODUTTIVI (R.S.P.): si individuano tra i rifiuti speciali le seguenti categorie:
- 1) RIFIUTI SPECIALI (R.S.): rifiuti non classificati urbani e in particolare i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi non rientranti nelle categorie definite dal presente regolamento;
 - 2) RIFIUTI SPECIALI INERTI (R.S.I.): rifiuti costituiti, se non contaminati da altri rifiuti, da:
 - sfridi di materiali da costruzione;
 - materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - materiali ceramici cotti;
 - vetri di tutti i tipi;
 - rocce e materiali litoidi da costruzione.
 - 3) RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI (R.T.N.): residui di attività industriali, ovvero residui di attività artigianali, commerciali, agricole e di servizi, rifiuti sanitari, fanghi di depurazione, residui da trattamento rifiuti che siano contaminati da una o più sostanze di cui all'allegato al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 in misura superiore ai valori limite stabiliti dalle tabelle 1.1. e 1.2. allegate alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, ovvero provenienti da attività che figurano nell'elenco di cui alla tabella 1.3. della medesima deliberazione, salvo che il produttore non dimostri che le sostanze inquinanti non superano i predetti valori limite.

Articolo 4

Attività di competenza del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) Lo smaltimento dei rifiuti urbani, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;

- b) L'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del riciclo di materiali ed il recupero di energia, della limitazione della produzione di rifiuti, nonché per lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti solidi urbani;
- c) L'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori;
- d) La raccolta di tutti i dati inerenti le attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente Responsabile di Bacino;
- e) L'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica secondo le modalità previste dal P.R.S.U. ed il coordinamento con l'Ente Responsabile di Bacino, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Articolo 5

Competenze dell'ATO

- 1. Non sono di competenza del Comune le seguenti funzioni, essendo esse di competenza dell'ATO ai sensi dell'articolo 11 del Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale 20.10.1988, n. 785:
 - a) provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento e/o discarica dei rifiuti solidi urbani, direttamente od in concessione;
 - b) promuovere ed organizzare iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli;
 - c) coordinare la raccolta ed il trasporto;
 - d) curare la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;
 - e) formulare le proposte di aggiornamento del P.R.S.U. per l'ambito di propria competenza;
 - f) effettuare o promuovere studi di fattibilità degli impianti a tecnologia complessa e formulare le proposte di individuazione degli ulteriori siti necessari.

Articolo 6

Divieti ed obblighi generali

- 1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta; contenitori nei quali è comunque vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti. Sono fatte salve eventuali differenti modalità di conferimento, così come indicato nel successivo articolo 7.

2. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale, ove il fatto costituisca reato.
3. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle norme vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento.
5. I produttori di rifiuti urbani, così come classificati al precedente articolo 3, sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento, in particolare sono obbligati a conferire i rifiuti negli appositi contenitori con le modalità previste dal presente regolamento.
6. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a conferire separatamente negli appositi contenitori, secondo le modalità indicate, i materiali per i quali è istituita la raccolta differenziata.

CAPO II

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 7

Rifiuti solidi urbani (R.S.U.)

1. Per i rifiuti solidi urbani (R.S.U.), così come classificati al precedente articolo 3, comma 1, punto a.1, si applicano le presenti disposizioni:

a) CONFERIMENTO

Il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta deve avvenire nei sacchetti messi in vendita dall'Amministrazione comunale, chiusi in modo da impedirne la dispersione ed è effettuato con le seguenti modalità.

1) Mediante contenitori rigidi

La raccolta dei rifiuti è organizzata tramite contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

I contenitori medesimi debbono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, e debbono essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibili intralci alla circolazione e disagi alle persone.

L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino.

E' vietato il conferimento nei contenitori di rifiuti che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori stessi o ai mezzi di raccolta.

2) Mediante raccolta "porta a porta" con sacchi a perdere.

Il deposito dei sacchi lungo le strade servite e nei punti designati deve essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti mediante apposita ordinanza sindacale.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti allo smaltimento, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati o comunque atti a offendere o ferire, prima dell'introduzione nei sacchetti.

I rifiuti solidi urbani prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei contenitori o nei punti designati.

b) RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse, secondo le planimetrie allegate.

Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari fissati nel contratto d'appalto e resi noti all'utenza mediante idonei mezzi di informazione.

c) LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI O DELL'ECOCENTRO

I contenitori dovranno essere lavati e disinfettati con cadenze e modalità fissate dal contratto d'appalto.

La pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Articolo 8

Rifiuti assimilati agli urbani (R.A.U) e rifiuti sanitari assimilati agli urbani (R.S.A.U.)

1. Per i rifiuti assimilati agli urbani (R.A.U.), e per i rifiuti sanitari assimilati agli urbani (R.S.A.U.) così come classificati al precedente articolo 3, comma 1, rispettivamente ai punti a.2 ed a.3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) CONFERIMENTO

Il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani avviene in osservanza alle seguenti modalità.

Per i rifiuti la cui produzione giornaliera sia pari o inferiore, per singola utenza, a 20 Kg. ovvero 0,20 mc., la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti solidi urbani, opportunamente potenziate.

b) RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta viene effettuato entro l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.

Il servizio viene svolto con la cadenza e le modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

c) LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA STRADALE

I contenitori della raccolta dovranno essere lavati e disinfettati con le seguenti cadenze minime:

- stessa frequenza dei rifiuti solidi urbani se il servizio è eseguito con i contenitori;
- in relazione alle necessità ed al tipo di rifiuti stoccati, nel caso di utilizzo di contenitori appositamente installati.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati, le cui caratteristiche e lo stato di conservazione dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Articolo 9

Rifiuti urbani ingombranti (R.U.I.)

1. I rifiuti urbani ingombranti (R.U.I.), così come classificati al precedente articolo 3, comma 1, punto a.4, qualora non siano riutilizzabili, né ridotti di volume dall'utente e conferiti come rifiuti urbani non ingombranti, devono essere conferiti in appositi contenitori posizionati nei centri di raccolta custoditi individuati dal Comune.
2. E' vietato il deposito dei rifiuti urbani ingombranti su aree pubbliche e comunque presso i contenitori per i rifiuti urbani non ingombranti.
3. E' vietato servirsi dei contenitori di cui al precedente comma 1 per conferire rifiuti diversi da quelli stabiliti.
4. il servizio di raccolta mediante svuotamento dei contenitori è assicurato in relazione alle quantità conferite dall'utenza.

Articolo 10

Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) così come definiti al precedente articolo 3, comma 1, punto a.5 devono essere smaltiti come segue:
 - a) **BATTERIE E PILE**
Gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche negli appositi contenitori installati.
 - B) **PRODOTTI FARMACEUTICI**
Gli utenti devono conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti od usati, di cui desiderano disfarsi, presso i centri di raccolta istituiti negli appositi contenitori installati.

Articolo 11

Raccolta differenziata

1. E' istituita la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani:
 - a) VETRO
Gli utenti conferiscono i rifiuti di vetro, completamente vuoti e privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori, da posizionarsi in aree pubbliche o private ad uso pubblico nel giorno della raccolta.
 - b) CARTA E CARTONE
Gli utenti conferiscono negli appositi contenitori la carta ed il cartone non contaminati da altri materiali in modo da facilitarne il recupero.
I cartoni se ingombranti, devono essere ridotti a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori.
 - c) LATTINE DI ALLUMINIO
Gli utenti conferiscono le lattine di alluminio negli appositi contenitori, negli appositi contenitori, da posizionarsi in aree pubbliche o private ad uso pubblico nel giorno della raccolta.
 - d) PLASTICA
Gli utenti conferiscono negli appositi i contenitori i vuoti in plastica per liquidi come taniche, bottiglie, fustini e le altre plastiche previste.
 - e) FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI R.S.U.
Nel caso di avvio del servizio la frazione umida dei rifiuti urbani dev'essere conferita, in modo differenziato dalla frazione secca, a cura dei produttori.
I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori, da posizionarsi in aree pubbliche o private ad uso pubblico nel giorno della raccolta..
I contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo spandimento di materiali fermentescibili.
Nei contenitori possono essere conferiti altresì i rifiuti urbani interni ed esterni che siano organici fermentescibili.
2. Per l'attivazione dei servizi di raccolta differenziata saranno rese pubbliche all'utenza, per ogni categoria di materiali, le ubicazioni dei contenitori e dei centri di raccolta.
3. Il Sindaco mediante apposita ordinanza stabilisce:
 - a) La tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere;
 - b) Le modalità di conferimento da parte degli utenti;
 - c) La frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere, nonché delle condizioni climatiche legate al luogo e alla stagione;
 - d) Le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
4. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei contenitori, sono tenuti:
 - a) A consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;

- b) A collaborare con il gestore del servizio nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c) A comunicare all'Amministrazione comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- 5. L'utente deve obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori i materiali per cui è istituita la raccolta differenziata, secondo le modalità di cui all'ordinanza sindacale.
 - 6. Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato con la frequenza dalla giunta comunale.
 - 7. I responsabili dei servizi di raccolta dovranno annotare in apposito registro le quantità dei materiali raccolti e successivamente commercializzati.

Articolo 12

Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1. Il Comune cura, in coordinamento con L'Ente Responsabile di Bacino di utenza, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
- 2. Almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, viene data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e di organi di informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per la raccolta differenziata per rendere partecipi i cittadini.
- 3. Periodicamente viene distribuito gratuitamente un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali e per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Articolo 13

Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

- 1. Lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, qualora siano instaurati rapporti tra il Comune ed i Consorzi nazionali obbligatori, è disciplinato dalla convenzione di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto legge 9.9.1988, n. 397 convertito, con modificazioni, nella legge 9.11.1988, n. 475 che in ogni caso deve definire i seguenti aspetti:
 - a) Le modalità e gli orari di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) L'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) Le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Articolo 14

Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro, previo assenso del Sindaco, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, indicando le modalità di conferimento.

CAPO III

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI

Articolo 15

Rifiuti esterni (R.E.)

1. I rifiuti esterni (R.E.), così come classificati al precedente articolo 3, comma 1, punto a.6, vengono spazzati, raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del servizio nettezza urbana.
2. il servizio viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pendolare, ovvero a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa.

Articolo 16

Obblighi vari

1. Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune provvedere allo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme, a carico di chi ha commesso l'abuso.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia.
3. Chi effettua operazioni relative ad attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di ogni genere.

Articolo 17

Cestini e contenitori

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura l'Ente gestore provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.
2. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori.
3. Sui percorsi naturalistici, sulle aree per pic-nic ed aree ricreative in genere, sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti sul suolo.

Articolo 18

Pulizia delle aree private

1. Le aree private esterne di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere pulite dai rispettivi proprietari, o da chi per essi, e tenute in condizioni decorose. In caso di palese inadempienza il Sindaco, a tutela dell'igiene pubblica, ordina la pulizia delle aree in questione ed eventualmente interviene in via sostitutiva, addebitando le spese di pulizia ai responsabili.
2. Nel caso di abbandono di rifiuti il Sindaco, a tutela dell'igiene pubblica, fatte salve le sanzioni penali od amministrative, ordina al proprietario di provvedere agli interventi di ripristino, nonché di adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati.

Articolo 19

Pulizia dei mercati

1. I titolari dei posti di vendita in fiere e mercati all'ingrosso ed al dettaglio, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti nei cassoni e nei contenitori appositamente messi a disposizione.
2. Il corrispettivo economico di detto servizio è regolato dal regolamento per l'applicazione della tassa di asporto rifiuti.

Articolo 20

Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spezzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 21

Spettacoli viaggianti e manifestazioni varie

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite dagli occupanti. I rifiuti non riciclabili prodotti devono essere conferiti con il sacchetto rosso prepagato, (od altro sistema determinato dal comune o dall'ente gestore), negli appositi contenitori

predisposti dal gestore del servizio. Rimane l'obbligo di favorire, con opportuni accorgimenti, la raccolta differenziata.

2. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse di conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori che, preventivamente, devono essere richiesti al gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. Durante le manifestazioni e le sagre che prevedano la somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione deve prevedere in via prioritaria l'utilizzo di strutture che consentano l'utilizzo di piatti, posate e bicchieri lavabili. Dove questo non sia possibile è fatto obbligo l'utilizzo di stoviglie provenienti dalla filiera dei prodotti usa e getta a più alta frazione biodegradabile.

Articolo 22

Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento o quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza.

Articolo 23

Pulizia delle aree di scarico e trasporto merci

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate. Lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli nei contenitori per i rifiuti urbani, ovvero a smaltirli a proprie spese se trattasi di rifiuti speciali o tossico-nocivi.675/96.

Articolo 24

Sgombero neve

1. In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare con mezzi appositamente attrezzati la neve giacente sulle sedi stradali e pedonali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare sugli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse.
2. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, in particolare su cavalcavia, e ridurne la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, sali e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.
3. Al termine della stagione invernale il Comune provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaino sparsi.
4. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari delle rivendite in questione.

5. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti, i quali devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo devono rimuovere le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.
6. Dev'essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette, per la larghezza di centimetri venti, e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, ed inoltre per l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Articolo 25

Altri servizi ambientali

1. Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - a) Pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
 - b) Sfalcio meccanico periodico dei cigli delle strade comunali, e diserbo marciapiedi, sfalcio e potatura delle aree verdi comunali;
 - c) Deffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
 - d) Lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
 - e) Lavaggio delle aree di mercato;
 - f) Altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale;
 - g) Pulizia delle aree cimiteriali (di norma i rifiuti provenienti da semplice pulizia delle aree e dalla manutenzione delle stesse, essendo qualificabili ad ogni effetto come rifiuti urbani esterni, in tutto e per tutto identici a quelli derivanti dalla pulizia e manutenzione di viali e giardini pubblici, potranno essere conferiti direttamente all'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani. Per i rifiuti invece derivanti dalle operazioni di esumazione, si fa riferimento a quanto dispone in materia il regolamento di polizia mortuaria);
 - h) Raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico.

CAPO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (R.S.)

Articolo 27

Rifiuti speciali (R.S.)

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali (R.S.), così come classificati al precedente articolo 3, comma 1, punto b.1., sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:

- a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossico-nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, lo smaltimento dei rifiuti stessi;
2. Per il trasporto agli impianti di smaltimento, i produttori di questi rifiuti possono:
- a) trasportare per proprio conto con mezzi propri i rifiuti all'impianto di smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - b) affidare il trasporto a ditte autorizzate al trasporto di rifiuti speciali in conto terzi.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 9.11.1988, n. 475, chiunque produca rifiuti speciali o tossico-nocivi, è tenuto a comunicare alla Provincia delegata dalla Regione con legge regionale n. 16.4.1985, n.33, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.
4. La denuncia deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente utilizzando l'apposita modulistica.

Articolo 28

Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, così come definiti dall'articolo 2 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, vanno caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche, sulla base della scheda B-produttore, prevista per la denuncia annuale, allegata al decreto ministeriale 14.12.1992.

Articolo 29

Rifiuti speciali inerti (R.S.I.)

1. Per quanto riguarda gli inerti e le terre da scavo si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Articolo 30

Rifiuti speciali sanitari (R.S.S.)

1. Il trattamento dei rifiuti speciali sanitari (R.S.S.), così come classificati al precedente articolo 3, comma 1, punto b.4, è regolato da specifiche norme di legge.

Articolo 31

Rifiuti tossico-nocivi (R.T.N.)

1. Per quanto riguarda i Rifiuti tossico-nocivi si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Articolo 32
Oli minerali e sintetici esausti

1. Alla raccolta, trasporto, stoccaggio ed eliminazione degli oli minerali esausti si applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 33
Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso. Macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

1. I veicoli a motore, rimorchi e simili da eliminare devono essere conferiti a cura e spese dei proprietari presso appositi centri di raccolta dove avviene la demolizione degli stessi e la selezione dei materiali recuperabili.

Articolo 34
Oli vegetali

1. Un apposito centro di raccolta degli oli vegetali avanzati dalle cotture domestiche è stato istituito dal Comune con precise modalità ed orari per la consegna.

Articolo 35
Altri rifiuti speciali

1. Per quanto riguarda gli altri rifiuti speciali si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

CAPO V
NORME SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAI CANTIERI EDILI

Articolo 36
Definizione rifiuti provenienti dai cantieri edili

1. Sono considerati rifiuti provenienti dai cantieri edili i materiali di scavo e demolizione prodotti nel corso di costruzione, modifica, demolizione od eliminazione di strutture edili. Inoltre tutti i prodotti d'imballaggio e/o scarto delle lavorazioni che avvengono all'interno del cantiere od ad esso connesse.

Articolo 37
Smaltimento rifiuti provenienti dai cantieri edili

1. i produttori dei rifiuti di cantiere hanno l'obbligo di separarli direttamente nel luogo di produzione

2. lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità della normativa vigente.
3. i rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo possono essere riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente;
4. il comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
5. il comune promuove e favorisce il recupero e il riutilizzo dei materiali inerti, come ad esempio la raccolta presso l'ecocentro, nel rispetto della vigente normativa.
6. il comune può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l'attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da idonee ditte che recuperano tale tipologia di rifiuto.
7. gli altri materiali, in quanto riutilizzabili devono essere raccolti separatamente sul luogo di produzione e suddivisi nelle seguenti frazioni:
 - a. carta, cartone leggero e cartone d'imballaggio
 - b. legno
 - c. metalli
 - d. nylon e plastica
 - e. polistirolo e simili
 - f. vetro
 - g. tossico nocividetti materiali devono essere conferiti dal produttore a ditte specializzate nel ramo del riciclaggio. Allo scopo di favorire il conferimento questo può essere fatto anche in multimateriale purché l'azienda che tratta il rifiuto sia dotata di apposito impianto di separazione che riduca la quantità da conferire in discarica. I materiali non recuperabili sono conferiti ad una discarica autorizzata seconda la tipologia da conferire.
I documenti attestanti l'organizzazione della raccolta dei rifiuti e successivamente lo smaltimento, quindi il rispetto del presente regolamento, devono essere esibiti all'U.T. prima del rilascio dell'agibilità..

CAPO VI

DISSIPATORE RIFIUTI ALIMENTARI (DRA)

Articolo 38

Dissipatore rifiuti alimentari (DRA)

1. È vietata l'installazione dei Dissipatori Rifiuti Alimentari fino all'approvazione di apposito studio da parte dell'ATO o della Società di Gestione della fognatura.

CAPO VII NORME IGIENICO-SANITARIE

Articolo 39

Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

2. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.P.R. 27.4.1955, n. 457 e D.P.R. 19.3.1956, n. 303). Il personale dev'essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapo ecc.). gli addetti debbono essere vaccinati, nonché sottoposti a visita medica periodica con le modalità stabilite dal competente S.P.I.S.A.L. dell'U.L.S.S.
3. In ogni caso gli addetti ai lavori debbono essere forniti e obbligati all'utilizzo di idonei indumenti di lavoro e protettivi (tute, guanti, scarpe) e debbono essere sottoposti a trattamenti e controlli sanitari preventivi e periodici previsti per legge.

CAPO VII DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 40

Divieti

1. E' vietato:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o private;
 - b) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti;
 - c) conferire sacchetti contenenti rifiuti in giorni ed ore diverse da quelle precisate nelle ordinanze che disciplinano il servizio di raccolta;³
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
 - f) il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati;
 - g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - h) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;
 - i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi in zone agricole;

CAPO VII NORME IGIENICO-SANITARIE

Articolo 39

Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

2. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.P.R. 27.4.1955, n. 457 e D.P.R. 19.3.1956, n. 303). Il personale dev'essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapo ecc.). gli addetti debbono essere vaccinati, nonché sottoposti a visita medica periodica con le modalità stabilite dal competente S.P.I.S.A.L. dell'U.L.S.S.
3. In ogni caso gli addetti ai lavori debbono essere forniti e obbligati all'utilizzo di idonei indumenti di lavoro e protettivi (tute, guanti, scarpe) e debbono essere sottoposti a trattamenti e controlli sanitari preventivi e periodici previsti per legge.

CAPO VII DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 40

Divieti

1. E' vietato:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o private;
 - b) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti;
 - c) conferire sacchetti contenenti rifiuti in giorni ed ore diverse da quelle precisate nelle ordinanze che disciplinano il servizio di raccolta;³
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
 - f) il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati;
 - g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - h) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;
 - i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi in zone agricole;

- j) abbandonare, senza giustificato motivo, le varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori predisposti;
- k) smaltire rifiuti tossico-nocivi al di fuori delle norme vigenti;
- l) il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento;
- m) il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- n) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'uso dei sacchetti o di altri contenitori diversi da quelli messi in vendita o autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- p) conferire i rifiuti all'ecocentro in difformità alle norme previste dal regolamento ed alle indicazioni del personale addetto.

Articolo 41 **Sanzioni**

1. Qualsiasi violazione al presente regolamento, ove non diversamente sanzionata, sarà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Lire 4.000 ad un massimo di Lire 20.000.000, con facoltà di oblazione da parte del contravventore mediante pagamento di una somma da determinarsi in via generale, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.